



**REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 ART. 58.
RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI.
BANDO ANNUALITÀ 2026/27 (FONDI 2027)**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

1.2 Obiettivi

La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.

1.3 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale nell'ambito dei bacini omogenei viticoli (Allegato tecnico 1).

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

- a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale.
Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
- c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- e) non essere soggette all'esclusione dall'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ai sensi dell'articolo 12 (*Sanzioni e Penalità*) del DM n. n. 635206 del 02/12/2024;
- f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2025 e il termine ultimo di presentazione della domanda
 - non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato del contributo o
 - non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo;
- g) non essere soggette all'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 69 della Legge n. 238 16 dicembre 2016 per non aver utilizzato, anche parzialmente, nel periodo di validità, autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate ai sensi del Capo II del Decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 649010;
- h) aver osservato ed adempiuto alle eventuali prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, con particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitaria della Regione Veneto relativo alla campagna 2026;

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2, esclusa la lettera b)) al momento di presentazione della domanda eccetto per quanto previsto alla lettera h) che verrà verificato in sede di istruttoria.

3. ATTIVITÀ AMMESSE

3.1 Descrizione attività



a1f6c76b



L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 635206 del 02/12/2024 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti." e, dalla Tabella standard dei costi unitari (TSCU) elaborata a livello nazionale dalla "Rete rurale" pubblicata alla pagina <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>.

In considerazione dell'indagine della Commissione Europea (direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI)) n. VIN/2025/001/IT svolta dal 12 al 16 maggio 2025, per gli esercizi finanziari 2024 e successivi, che ha rilevato criticità relativamente il calcolo della maggiorazione dei costi applicata alle tipologie di intervento

- "Pendenza > 15%", maggiorazione circa dell'1%,
- "Viticoltura eroica", maggiorazione del 30%

rispetto ai costi definiti per la tipologia di intervento "Pianeggiante", per quanto la domanda di aiuto venga presentata esponendo i costi previsti per le due tipologie di intervento ("Pendenza > 15%" e "Viticoltura eroica"), l'ammissibilità di tali importi è soggetta alla conclusione positiva dell'indagine comunitaria. Pertanto l'importo ammesso a finanziamento è soggetto, entro il termine previsto per la definizione dell'ammissibilità, agli esiti conclusivi dell'audit e qualora non fosse risolta la criticità rilevata dalla Commissione o, entro il termine di definizione dell'ammissibilità (30/12/2026), non fosse conclusa l'indagine comunitaria, l'importo ammesso a finanziamento sarà quello previsto per la tipologia di intervento "Pianeggiante".

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
- b) ristrutturazione, che consiste:
 - 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche o economiche;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, attraverso il miglioramento degli impianti di irrigazione di soccorso esistenti purché tali investimenti comportino il soddisfacimento dei requisiti aggiuntivi previsti dall'articolo 11 (4), dall'articolo 11 (5) lettere a) e b) e dall'articolo 11 (6) lettere a) e b) del regolamento delegato (UE) 2022/126. Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si fa riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale.

Le azioni, di cui alle lettere a) e b) si attuano con il reimpianto, attraverso:

- i. l'utilizzo di un'autorizzazione;
- ii. l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in suo possesso;
- iii. l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

I miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, attraverso il miglioramento degli impianti di irrigazione di soccorso sono ammissibili anche non in combinazione alle attività di cui alle lettere a) e b).

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Gli interventi sopra richiamati, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di "viticoltura eroica".

Le forme di allevamento ammissibili a contributo sono quelle a spalliera e quelle tridimensionali esclusivamente riconducibili alla pergola. Per entrambe, spalliera e pergola, sono ammesse le declinazioni proprie e generalmente riconosciute.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle attività

Le attività devono:



- a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
- b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG e relativamente alle varietà a quanto previsto nell'Allegato tecnico 1;
- c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- d) avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l'azione di estirpo avere inizio a partire dal **15 SETTEMBRE 2026**, pena l'esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
- e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO;
- f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio, oggetto dell'operazione, di cui al paragrafo "3.1 – Descrizione attività", pari a quella indicata nell'Allegato tecnico 1;
- h) relativamente i miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, attraverso il miglioramento degli impianti di irrigazione di soccorso esistenti, rispondere alle condizioni previste nell'Allegato tecnico 2

Non sono ammissibili

- a) le seguenti attività:
 - il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.
 - la normale gestione dei vigneti;
 - l'ordinaria manutenzione;
- b) l'impiego di materiale usato non esplicitamente dichiarato nei singoli interventi richiesti nella domanda di sostegno;
- c) la sola sostituzione delle piante;

3.3 Vincoli e durata degli impegni

- a) I vigneti che beneficiano del sostegno devono restare in possesso del beneficiario per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di pagamento;
- b) I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di pagamento;
- c) Il beneficiario è tenuto ad osservare ed adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, in particolare dai decreti del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitaria annualmente approvati, nei tre anni successivi all'anno in cui è stato concesso l'aiuto.

I vincoli di cui alle precedenti lettere b) e c), qualora venga derogato il rispetto del vincolo di cui alla lettera a), sono trasferiti ai subentranti.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta la restituzione del contributo liquidato proporzionalmente al numero di anni non ancora trascorsi del periodo vincolativo.

Le deroghe al vincolo di cui alla lettera a) sono:

1. causa di forza maggiore e/o una circostanza eccezionale di cui all'art. 3 del Reg.(UE) 2021/2116;
2. cessione della conduzione aziendale in ambito familiare fino al 2° grado di parentela in linea retta discendente;
3. fusione e/o scissione e/o cessione di rami d'azienda;
4. cambiamento dello status giuridico

Nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4, nella nuova compagine sociale dovrà essere presente almeno un soggetto presente nella società originaria in possesso dei poteri di controllo e di gestione o almeno un familiare, fino al secondo grado di parentela in linea retta discendente, subentrato al proprio



a1f6c76b



ascendente, in possesso dei medesimi requisiti di controllo e gestione. In assenza dei suddetti requisiti il beneficio dovrà essere recuperato;

3.4 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.5 Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale ammesso nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a quattro condizioni inderogabili:

- a. la variante richiesta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto approvato;
- b. la variante richiesta non può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati;
- c. la variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria e pertanto:
 - non è possibile ridurre la superficie concessa;
 - non sono ammesse variazioni di intervento nella TSCU che comportino una differenza di spesa unitaria superiore al 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili, saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino invece una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e di conseguenza dell'importo erogabile;
- d. la variante richiesta non può in nessun caso comportare una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa. La variante e/o la modifica minore può determinare la modifica del punteggio attribuito alla domanda in fase di approvazione, determinando anche una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che la stessa resti finanziabile.

Per Variante si intende:

1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
2. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
3. la variazione delle attività.

La variante deve essere presentata prima della sua realizzazione con le modalità e tempistiche, a seconda del tipo di variante, definite da Avepa.

Inoltre, copia della domanda di Variante dovrà essere inviata ad Avepa che, valutata la ricevibilità, provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della variante.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette modifiche minori.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le modifiche minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto e forma di allevamento qualora non comportino la variazione della spesa ammissibile);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento qualora non determini la variazione della spesa ammissibile.

Modifiche minori che comportino una variazione finanziaria dell'operazione in diminuzione dei costi unitari standard determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di rendicontazione.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.



a1f6c76b



Le modifiche minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate entro la data di presentazione della domanda di pagamento e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non sono ammesse e il contributo viene revocato.

Attività che in fase di controllo finale dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di pagamento non sono ammesse.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Aliquota dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile è determinata sulla base della tabella standard dei costi unitari elaborata dalla "Rete rurale" come riportati nel successivo paragrafo.

4.2 Limiti economici stabiliti all'intervento e alla spesa

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 4 ettari.

Per gli interventi di reimpianto a seguito di ordinanza di estirpo per motivi fitosanitari, è prevista una riserva pari al 15% dell'importo a bando; per questi interventi il limite di 4 ettari non viene applicato.

Gli importi massimi della spesa ammissibile, per ettaro di superficie, degli interventi ammessi a contributo, sono di seguito riportati nella tabella sottostante:

	FORMA	INVESTIMENTO (piante/ettaro)	Pianeggiante	Pendenza >15%	Viticoltura eroica
SENZA IMPIEGO MATERIALE USATO	SPALLIERA	2.000-3.774	22.698,00 €	22.895,00 €	29.507,00 €
		3.775-4.107	23.854,00 €	24.063,00 €	31.010,00 €
		da 4.108	25.651,00 €	25.876,00 €	33.346,00 €
	PERGOLA	fino a 3.251	32.729,00 €	32.937,00 €	42.548,00 €
		da 3.252	37.030,00 €	37.262,00 €	48.139,00 €
CON IMPIEGO DI MATERIALE USATO	SPALLIERA	2.000-3.774	€ 10.811,95	€ 10.811,68	€ 14.055,14
		3.775-4.107	€ 11.247,59	€ 11.247,36	€ 14.621,67
		da 4.108	€ 12.115,87	€ 12.116,02	€ 15.750,33
	PERGOLA	fino a 3.251	€ 8.550,64	€ 8.550,72	€ 11.116,13
		da 3.252	€ 11.457,92	€ 11.457,50	€ 14.895,30

Per gli interventi che prevedono l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione, la spesa ammissibile ad ettaro, per l'azione di estirpo, è riportata nella seguente tabella:

Pianeggiante	Pendenza >15%	Viticoltura eroica (*)
1.968,00 €	1.968,00 €	2.558,40 €

(*) quando l'estirpo è riferito a vigneti posti in tale condizione verificata in fase di istruttoria.

Per gli interventi di miglioramento degli impianti irrigui di soccorso esistenti, la spesa ammissibile ad ettaro è riportata nella seguente tabella:

	FORMA	INVESTIMENTO (piante/ettaro)	IMPORTO AD ETTARO
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	SPALLIERA	2.000-3.774	€ 2.442,00
		3.775-4.107	€ 2.561,00
		da 4.108	€ 2.680,00
	PERGOLA	fino a 3.251	€ 2.442,00
		da 3.252	€ 2.442,00



a1f6c76b



Gli interventi, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di "viticoltura eroica".

In considerazione dell'indagine della Commissione Europea (direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI)) n. VIN/2025/001/IT svolta dal 12 al 16 maggio 2025, per gli esercizi finanziari 2024 e successivi, che ha rilevato criticità relativamente il calcolo della maggiorazione dei costi applicata alle tipologie di intervento

- "Pendenza > 15%", maggiorazione circa dell'1%,
- "Viticoltura eroica", maggiorazione del 30%

rispetto ai costi definiti per la tipologia di intervento "Pianeggiante", per quanto la domanda di aiuto venga presentata esponendo i costi previsti per le due tipologie di intervento ("Pendenza > 15%" e "Viticoltura eroica"), l'ammissibilità di tali importi è soggetta alla conclusione positiva dell'indagine comunitaria. Pertanto l'importo ammesso a finanziamento è soggetto, entro il termine previsto per la definizione dell'ammissibilità, agli esiti conclusivi dell'audit e qualora non fosse risolta la criticità rilevata dalla Commissione o entro il termine di definizione dell'ammissibilità non fosse conclusa l'indagine comunitaria, l'importo ammesso a finanziamento sarà quello previsto per la tipologia di intervento "Pianeggiante".

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Le attività di cui al paragrafo "3.1 – Descrizione attività" devono essere realizzate entro il **15 APRILE 2027** e, comunque, entro la scadenza della validità dell'autorizzazione al reimpianto. Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

4.4 Erogazione del contributo

Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà presentare, entro e non oltre il **15 APRILE 2027**, specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni.

Il beneficiario è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori.

4.5 Riduzioni, penalità e decadenze

Ai sensi dell'articolo 24-sexies del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42 (come integrato dal Dlgs 23 novembre 2023 n. 188) i beneficiari sono soggetti alle seguenti riduzioni, penalità e decadenze.

Le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie sotto riportate riferiti a scostamenti di superficie, determinati in fase di collaudo, sono applicati per identità di ratio anche agli scostamenti di spesa ammessa.

I beneficiari, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50%, l'aiuto è negato.

L'inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo 3.3 determina la restituzione del contributo concesso.

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.



a1f6c76b



Nessuna sanzione si applica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi.

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie, scostamento della superficie o della spesa ammessa, riscontrabili:

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione da Ristrutturazione riconversione vigneti
Scostamento $\leq$ al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento $> 20\%$ e $<$ del 50%	(Realizzato $-(\% \text{ Scostamento} * 2)$)	NO
Scostamento $\geq$ al 50%	Non viene erogato alcun contributo	NO
Domanda di pagamento saldo non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	Non viene erogato alcun contributo	1 anno
In caso di revoca o di rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

5. CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Se a seguito dell'istruttoria, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

5.1.1 Tipologia del richiedente: punteggio massimo 15

Tipologia del richiedente	Punti
Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	15
Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD	10

La tipologia del richiedente deve essere in capo al rappresentante legale dell'azienda. I punteggi non sono cumulabili.

5.1.2 Produzioni specifiche: punteggio massimo 30

Produzioni specifiche	Punti
Azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi Reg. UE 848/2018	20
Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a DO	10
Azienda con certificazione per l'uso del marchio SQNPI per l'anno 2025 per la vite o di conformità QV per la vite	5



a1f6c76b



Il punteggio per le produzioni a DO e quelle ottenute da varietà autoctone è assegnato sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di intervento (es. superficie DO 1,5 ha/superficie tot. intervento 2 ha = 75%; punti 10 x 75% = 7,5). Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio per la produzione biologica è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è condotta con il metodo biologico e/o in conversione ai sensi dei Reg. UE 848/2018.

Il punteggio per le aziende con certificazione per l'uso del marchio SQNPI/QV è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è sottoposta a controllo SQNPI/QV.

I punteggi sono cumulabili fermo restando la possibilità di scelta di uno solo tra quelli previsti per il metodo di conduzione aziendale (Biologico, SQNPI, QV).

5.1.3 Tipologia degli interventi: punteggio massimo 15.

Tipologia degli interventi	Punti
Ristrutturazione e/o riconversione con contestuale estirpo di vigneto	10
Ristrutturazione su di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale	5

Il punteggio è calcolato sulla base dell'effettiva superficie interessata dal criterio rispetto alla superficie totale ammissibile in domanda fino ad un massimo di 4 ettari.

Per il calcolo relativamente al 25% si fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto dell'operazione fino ad un massimo di ettari 4 e la superficie vitata esistente in SVV al momento dell'approvazione del bando.

I punteggi sono cumulabili.

5.2 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti competenti per territorio entro il **14 APRILE 2026** secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate da AVEPA. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.

Qualora i lavori funzionali all'intervento a contributo, richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ne deve essere formalizzata, prima della protocollazione della domanda di aiuto, richiesta, all'amministrazione competente, che deve essere allegata alla domanda di aiuto. Per provvedimento autorizzativo si intendono tutte le fattispecie di atto amministrativo rilasciato dall'amministrazione competente necessario a dimostrare la legittimità dell'intervento (impianto vigneto nel caso specifico) rispetto ai vincoli a cui lo stesso risulta soggetto. Più precisamente come definito dall'articolo 19 della LN 241/90 (novellato da art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010), il provvedimento autorizzativo, rappresenta "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con cui la PA, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività relativa un diritto soggettivo".

Ai fini di quanto previsto dalla L.R. n. 12 del 27 maggio 2024 e dai successivi provvedimenti attuativi (espletamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale -VINCA), il richiedente dovrà presentare al soggetto Valutatore di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 9 gennaio 2025 (AVEPA) alternativamente:



a1f6c76b



- la documentazione prevista, per l'opportuno livello di valutazione, dall'art. 3 del medesimo Regolamento. In caso di esito negativo della procedura, l'istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l'inizio degli interventi, AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti. L'inizio dell'intervento è subordinato al rilascio di esito positivo della procedura da parte del soggetto valutatore.

- il modulo previsto dal Decreto della Direzione del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, n. 15 del 17 febbraio 2025, in presenza delle condizioni ivi previste trasmettendolo anche ad AVEPA nelle tempistiche sotto riportate.

2. Autorizzazione proprietario del terreno ad eseguire i lavori nel caso il richiedente non fosse proprietario del terreno.
3. Registro dei trattamenti fitosanitari relativo alla campagna 2026 con evidenziati gli interventi obbligatori eseguiti in ottemperanza a quanto previsto dal decreto UO fitosanitario regione Veneto per la campagna 2026;
4. Se richiesto uno dei punteggi
 - Certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (Regolamento n. 848/2018), se richiesto il punteggio come azienda biologica.
 - certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo per l'anno 2024.
 - certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo.
5. Eventuale dichiarazione motivazioni scelta ricollocamento.
6. Documentazione sull'intervento del miglioramento alle tecniche di gestione dei vigneti, definita dall'AVEPA

I documenti da 1. a 3. sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto e per l'attribuzione del punteggio, con l'eccezione di quanto previsto ai punti 1., relativamente alla comunicazione del provvedimento autorizzativo e, 3., relativamente al registro dei trattamenti, che devono essere integrati, entro e non oltre 120 giorni, successivi alla chiusura del bando. La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto ovvero entro i termini indicati, comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 4. implica la non attribuzione della priorità e punteggi richiesti.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 6, implica la non ammissibilità dell'intervento del miglioramento alle tecniche di gestione dei vigneti

7. DOMANDA DI PAGAMENTO.

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA entro e non oltre il **15 APRILE 2027**.

AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

8. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 410727 del 04/08/2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116". A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative al rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento. Tali controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5 e si attuano anche con controlli in loco. Per quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027 e alle disposizioni dell'Agenzia veneta per i pagamenti in recepimento della Circolare Agea Coordinamento sull'intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione vigneti".



a1f6c76b



9. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- le superfici oggetto delle attività fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale riconosciute dalle autorità competenti;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

Per quanto non espressamente definito nel presente capitolo si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123–Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121–Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica:

Presentazione domanda di sostegno entro	14 APRILE 2026
Ricevibilità entro	30 APRILE 2026
Operazioni di estirpo vigneto dal	15 SETTEMBRE 2026
Finanziabilità entro	30 DICEMBRE 2026



a1f6c76b



Data ultima per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento	15 APRILE 2027
Liquidazione delle domande di pagamento	entro 6 mesi dalla presentazione

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando si fa riferimento a quanto previsto dagli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027 e dalle disposizioni emanate da AVEPA in recepimento delle disposizioni emanate da AGEA Coordinamento sull'intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione vigneti".

12. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 -
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@AVEPA.it - posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it

13. ELENCO ALLEGATI TECNICI

1 - Allegato tecnico 1 – Bacini viticoli omogenei veneti

2 – Allegato tecnico 2 - Impianti irrigui.



a1f6c76b



Allegato tecnico 1 – Bacini viticoli omogenei veneti**1. Premessa**

Per la determinazione di tali superfici si è tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli colturali,
- della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
- della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali.

2. Condizioni generali

- 1) In ciascuna scheda sono riportate le varietà ammesse per le DO/IG e le superfici minime richieste ammissibili ai benefici.
- 2) Nelle zone a DO, se il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a DO, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà ai fini della certificazione delle produzioni (escluso il Bacino viticolo n. 15). Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IG le varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio (escluso il Bacino viticolo n. 15).
- 3) Nelle zone escluse dalla produzione dei vini a DO, le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle singole schede per la produzione dei vini a IG.
- 4) Ai sensi dell'art.33 della LN n.238/2016, sono ammessi per la produzione dei vini IG i seguenti vitigni: Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, Muscaris, Sauvignier Gris, Fleurtaï, Julius, Sorèli, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Kersus, Pinot Iskra, Volturnis, Kors.
- 5) In tutti i Bacini, sono altresì ammissibili per la produzione dei vini DO/IG, qualora presenti nell'elenco provinciale e indicati nei relativi disciplinari di produzione, i vitigni Palava, Marselan e Dorona.
- 6) Il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO che il beneficiario nella domanda di collaudo e pagamento indica rivendicabile.

3. Schede di bacino

n°	Denominazione
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese e delle colline veronesi orientali
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti



a1f6c76b



Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, “Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave, Raboso veronese e Traminer
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l'intero bacino



a1f6c76b



Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. Rientrano in questo bacino le aree di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, escluse dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO “Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte	Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison	Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave, Raboso veronese e Traminer
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco	Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, Pinot nero(*).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino

(*) Ammesso ai benefici nelle operazioni di reimpianto di Pinot nero con ristrutturazione, non ammesso ai benefici nelle operazioni di reimpianto con riconversione in Pinot nero se realizzata al di sotto dei 150 mt s.l.m.m



a1f6c76b



Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave, Raboso veronese e Traminer.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino



a1f6c76b



Bacino 4 “delle colline trevigiane”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” (***) “Asolo-Prosecco”, “Montello Rosso” o “Rosso Montello” e “Colli di Conegliano” e a DOC “Montello Colli Asolani”. Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC-“Prosecco”, “delle Venezie”, “Venezia” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, della DOCG Asolo-Prosecco	Glera, Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero (*).
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave, Raboso veronese e Traminer
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Sauvignon, Malbec, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero (**), Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino

(*) Ammesso ai benefici nelle operazioni di reimpianto di Pinot nero con ristrutturazione, non ammesso ai benefici nelle operazioni di reimpianto con riconversione in Pinot nero se realizzata al di sotto dei 150 mt s.l.m.m

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

(***) sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2.



a1f6c76b



Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e “Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano”, “Prosecco” limitatamente alle province di Padova e Venezia, “delle Venezie” e “Venezia” limitatamente alla provincia di Venezia.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli	Raboso Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau (solo provincia di Venezia), Garganega (solo provincia di Padova), Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia	Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave, Raboso veronese e Traminer
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.
	Provincia di Rovigo: tutte le varietà idonee alla coltivazione per la provincia con esclusione del Pinot grigio
	Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Ancellotta.
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l'intero bacino



a1f6c76b



Bacino 6 “della collina padovana”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior d'Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio	Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Riesling, Pinot nero(**), Syrah, Manzoni bianco e Marzemino.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 7 “del vicentino centro meridionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero (**), Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carménère, Tocai rosso e Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Raboso veronese.
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Tocai italico, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet franc.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per le aree collinari e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 8 “del vicentino centro settentrionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. È compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata, in toto o in parte, dalle DO “Gambellara”, “Recioto di Gambellara”, “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, “Breganze”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC “Vicenza”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, e i vitigni complementari Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella. In ogni caso è escluso il Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero(**), Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze	Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero(**), Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère,
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino	Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling renano, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Muller Thurgau, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Gropello gentile, Gruaja, Glera lunga, Marzemina bianca.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC “Garda”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari, Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore	Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave	Garganega e Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini	Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero(**), Chardonnay, Garganega.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini	Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (**).
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Refosco dal peduncolo rosso, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini.

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 10 “veronese centrale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC “Valpolicella”: comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC “Garda” Comprende inoltre parte della DOC “delle Venezie”, “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione delle DO Valpolicella	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e Spigamonti.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Ancellotta, Croatina, Dindarella, Forsellina, Goldtraminer, Manzoni Bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Oseletta, Petit verdot,, Refosco dal peduncolo rosso, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 11 “veronese settentrionale”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Lambrusco a foglia frastagliata, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero(**), Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti	Enantio, Casetta, Pinot grigio.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Acellotta, Goldtraminer, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l’intero bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza “, “Bardolino”, “Lugana”, “San Martino della Battaglia”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e Oseleta.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero(**), Marzemino e Corvina.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Soave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero(**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Acellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,40 per l’intero bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Bacino 13 “della pianura veronese”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è interessato dalle DOC “Arcole” e “delle Venezie”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Chardonnay, Garganega; Goldtraminer, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,50 per l'intero bacino



a1f6c76b



Bacino 14 “della pianura di Merlara”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le DOC “Merlara”, “delle Venezie” e la DOC “Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.
	Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,30 per l'intero bacino



a1f6c76b



Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti”

Elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È interessato dalle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco	Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.
Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie”	Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima	Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (**).
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Tutte quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Belluno. La varietà Pinot grigio è ammessa solo per la produzione della DOC “Prosecco” e “delle Venezie” e della IGT “Vigneti delle Dolomiti”.
Superficie minima oggetto di sostegno	ettari: 0,20 per l'intero bacino

(**) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 s.l.m.m. (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



a1f6c76b



Allegato tecnico 2 – Impianti irrigui.

Gli interventi ammessi sono quelli di:

- Ammodernamento impianti esistenti
- Riconversione impianti e sistemi irrigui esistenti

e subordinati alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) gli impianti irrigui sono ammissibili a finanziamento qualora un contatore-misuratore, inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento, sia già installato o l'installazione sia prevista dall'operazione;
- b) non riguardino acque provenienti da prelievi sotterranei aziendali (pozzi);
- c) non riguardino utilizzo di acque affinate;
- d) ai sensi dell'articolo 74 del Reg. (UE) n. 2115/2021, qualora l'intervento riguardi corpi idrici superficiali in condizioni buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua e consista nell'ammodernamento/riconversione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alle tabelle 1.1 e 1.2 di cui all'Allegato tecnico 12.4 dell'Allegato D alla DGR 1132/2025, pari almeno al:
 - I. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe superiore;
 - II. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di classe di efficienza alta (A);
 - III. 10 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza media (M);
 - IV. 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).
- e) se l'operazione riguarda, in tutto o in parte, corpi idrici superficiali ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua, oltre ai requisiti del punto d):
 - I. l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e
 - II. l'intervento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

Le spese per l'introduzione di sistemi e attrezzature per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione (compresi i contatori), **non** sono ammissibili ai benefici.

Per la determinazione del risparmio e per tutti i riferimenti ai calcoli, bacini idrografici si rinvia agli allegati tecnici previsti nell'ALLEGATO D - DGR n. 1132 del 22 settembre 2025

12.4 Allegato tecnico - Calcolo del Risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva dell'utilizzo dell'acqua irrigua Tabelle 1.1. e 1.2.

12.5 Allegato tecnico - Metodo di verifica del risparmio idrico effettivo (RIE) in distretti irrigui con stato "NON BUONO" del corpo idrico in termini di quantità di acqua – TEST di misurazione e schema di relazione da presentarsi in allegato alla domanda di pagamento del saldo.

12.6 Allegato tecnico – Elenco dei comuni e dei relativi fogli catastali, ricompresi nei Distretti irrigui veneti (DGR 1730/2019), suddivisi per stato del corpo idrico superficiale (Buono o Non buono) e per Bilancio idro-climatico (BIC 1 0 mm).



a1f6c76b

